



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

14ª Seduta pubblica – Martedì 12 maggio 2026

Deliberazione n. 92

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI BIGON, DEL BIANCO, GALEANO, LUISETTO, MICALIZZI, MONTANARIELLO, SAMBO E TREVISI RELATIVO A “INDICAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA’ APPLICATIVE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N.64 DEL 20 APRILE 2026 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N.3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI””.
(Progetto di legge n. 64)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- il progetto di legge regionale n. 64 modifica l'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, introducendo la sospensione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino alla sottoscrizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate;
- ratio della disposizione è quella di giungere all’allineamento del quadro tecnico-normativo veneto con le regioni confinanti - sebbene la relazione al progetto di legge in commento espliciti a chiare lettere solo la analoga iniziativa già avviata dalla Regione Lombardia - nell’ottica di pervenire a una uniforme applicazione dei criteri localizzativi e una verifica coordinata dei fabbisogni;

PRECISATO CHE:

- la legge regionale lombarda 9 dicembre 2025, n. 18 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025”, ha già previsto la sospensione dei procedimenti autorizzativi relativi a discariche entro dieci chilometri dal confine, e la Regione Lombardia ha formalmente richiesto alla Regione del Veneto l'avvio del percorso per la definizione dell'intesa di cui al citato articolo 117, ottavo comma, della Costituzione;

- il comma 4 ter inserito nell'articolo 21 della proposta di legge dispone che la Giunta regionale definisca, entro il 31 dicembre 2026, le modalità applicative dei criteri localizzativi, tenendo conto dei fattori di pressione ambientale e degli elementi di potenziale impatto presenti nel territorio;

CONSIDERATO CHE:

- la provincia di Verona, già prima della presentazione del progetto di legge regionale n. 64, era al centro di una concentrazione di richieste di autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento nell'area di confine con la provincia di Mantova;
- la pressione derivante da impianti localizzati in prossimità dei confini regionali rischia di scaricare sui comuni veneti di confine le esternalità negative (costi ambientali e sanitari) di scelte localizzative effettuate senza un coordinamento interregionale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'ambito oggettivo delle disposizioni recate dal progetto di legge regionale è circoscritto ai procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti sottoposti a valutazione di impatto ambientale: ne risulta un ambito applicativo estremamente limitato che esclude una serie di fattispecie rilevanti sotto il profilo dell'impatto ambientale e della tutela delle popolazioni residenti nei territori di confine, quali gli interventi di ampliamento, riattivazione e modifica sostanziale di impianti esistenti, i procedimenti relativi al rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA); si tratta di procedimenti la cui portata è quantomeno analoga o superiore rispetto alla realizzazione di un nuovo impianto; ciò è particolarmente evidente nell'area veronese, dove la concentrazione di impianti esistenti in fase di rinnovo e di nuovi progetti insiste su un territorio già gravato da una pressione impiantistica superiore alla media regionale;
- l'efficacia delle misure di tutela introdotte dal progetto di legge dipende altresì dalla precisione con cui viene misurata la fascia di rispetto dei dieci chilometri;
- la valutazione dell'impatto ambientale di un singolo impianto è fallace se non tiene conto del contesto e degli effetti sinergici che la concentrazione di più impianti produce sull'ambiente e sulla salute; nel caso del confine veronese-mantovano, la contemporanea presenza di progetti su entrambi i lati del confine regionale rende questa valutazione cumulativa non solo opportuna, ma necessaria;

RITENUTO che nell'esercizio di quanto disposto al comma 4 ter dell'articolo 21 della legge regionale n. 3 del 2000, come modificato dalla legge in esame, sia necessario e opportuno che la Giunta stessa adotti criteri applicativi che tengano conto delle lacune qui evidenziate, al fine di garantire una tutela ambientale piena ed effettiva delle comunità venete interessate, e in particolare di quelle della provincia di Verona già esposte a una pressione impiantistica straordinaria;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valutare, in sede di definizione delle modalità applicative dei criteri localizzativi, anche gli elementi di impatto cumulativo ricadenti nel medesimo territorio delle regioni confinanti.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 39
Non partecipanti al voto	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Anna Maria Bigon

IL PRESIDENTE
f.to Luca Zaia